



Prot. n. 060

Napoli, 18 aprile 2023

Alla Consulta di Garanzia
Statutaria della Regione
Campania

e p.c.

Al Sig. on. Presidente del
del Consiglio Regionale
della Campania

Al Sig. on. Presidente della
Giunta
della Regione Campania

Ai Sig.ri on. Componenti
l'Ufficio di Presidenza
del Consiglio Regionale
della Campania

Ai Sig.ri on. Presidenti
dei Gruppi
del Consiglio Regionale
della Campania

Ai Sig.ri on. Presidenti delle
Commissioni
del Consiglio Regionale
della Campania

Al Sig. Segretario Generale
del
Consiglio Regionale
della Campania

**Oggetto: richiesta di parere ai sensi dell'articolo 4 della l.r. Campania
23.07.2018 n. 25 e ss.mm..**

In attuazione dell'articolo 57 dello Statuto regionale (Consulta di Garanzia statutaria) la Regione ha approvato la legge regionale in oggetto, che, all'articolo 4, stabilisce che la Consulta esprima parere non vincolante sulla interpretazione dello Statuto, delle leggi regionali e degli atti amministrativi generali su richiesta di qualsiasi organo dell'Amministrazione regionale e locale della Campania.



Sulla scorta del predetto, sintetico, inquadramento normativo, la scrivente on. Maria Muscarà, nella qualità di consigliere regionale, con la presente formula richiesta di parere nei termini di seguito indicati.

In data 20.03.2023, con sua propria nota (prot. n.36 ed al prot. gen. n.4452 del 21.03.2023) e ai sensi del combinato disposto degli artt. 28, comma 1, e 40, comma 4, dello Statuto Regionale, l'on. Maria Muscarà inoltrava a mezzo p.e.c. al Segretario Generale del Consiglio Regionale, alla D.G. Attività Legislativa, al Dirigente U.D. dell'Assemblea ed alla Dirigente U.D. Gestione degli Uffici di Diretta Collaborazione e Supporto ed Assistenza ai Gruppi Consiliari e Status dei Consiglieri, richiesta di attribuzione di fondi destinati alla comunicazione, e ciò sia per l'anno 2023 che per l'anno 2022, atteso che *«Dalla lettura del dettato normativo regionale e costituzionale, risulta granitica la legittimità del permanere, in capo al singolo Consigliere, la disponibilità dei fondi concernenti la comunicazione. Ciò anche in considerazione di una interpretazione costituzionalmente orientata dello Statuto regionale che, anche per il futuro, possa porsi a garanzia delle funzioni e dei diritti dei consiglieri»*.

La detta richiesta veniva riscontrata dal Dott. Enrico Gallipoli, quale Dirigente *ad interim* della Direzione Generale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali UD Gestione degli uffici di Diretta Collaborazione e Supporto, Assistenza ai Gruppi Consiliari e Status dei Consiglieri, che, con propria nota, prot. 0004888/i del 27/03/2023 (indirizzata per conoscenza anche al Segretario Generale, alla DG Attività Legislativa, e al Dirigente UD Assemblea), la rigettava sulla scorta della seguente motivazione: *« ... la Giunta per il Regolamento, nelle sedute del 17 e del 23 ottobre 2013, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento del Consiglio, ha espresso all'unanimità un'interpretazione/applicazione dell'art. 40 dello Statuto e norme connesse del Regolamento consiliare in materia. Detto documento, con protocollo n. 1024/P del 06/11/2013, è stato inviato agli Uffici dal Segretario Generale pro tempore dell'epoca, con la prescrizione del suo vincolo applicativo per questi ultimi. In mancanza di successivi documenti interpretativi nella materia de qua, il documento in questione risulta ancora vincolante per gli Uffici. Ciò premesso, nel documento cui si fa riferimento, tra le altre questioni affrontate, e*



declinata l'esatta individuazione dei "benefici economici e di status" di cui all'art. 40, comma 4, dello Statuto e le spese di comunicazione non sono ricomprese tra queste, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del cd. decreto Monti (D.L. n. 174/2012, come convertito in L. n. 213/2012 e recepita dalla regione Campania con propria legge n. 38/2012) è stato introdotto il "contributo spese funzionamento gruppo consiliare" corrisposto in misura fissa al gruppo cui il consigliere aderisce (art. 3 delta L.R. 6/1972, come sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 38/2012), voce elencata nel documento sotto la lettera g). Sempre nel documento, si legge testualmente che "...omissis... appare corretto interpretare la norma statutaria nel senso che, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 40, quarto comma dello Statuto, il gruppo non riceve la sola provvidenza di cui alla lettera g)". Vediamo ora quando ricorrono queste condizioni. In un'ottica interpretativa sistematica e coerente con quanto sopra riportato, il documento di interpretazione, al paragrafo 7) avente ad oggetto "Applicazione della penalizzazione dell'art. 40, comma 4, dello Statuto, ai consiglieri che passano da un gruppo politico ad altro gruppo politico ovvero volontariamente al gruppo misto nel corso della legislatura" riporta la seguente interpretazione: "La penalizzazione (perdita dei benefici economici e di status) sancita dall'art. 40, comma 4, dello Statuto nei confronti del consigliere che cambia gruppo nel corso della legislatura e applicata nel caso di consiglieri che lasciano il gruppo politico cui erano originariamente iscritti e transitano ad altro gruppo politico già esistente ovvero volontariamente al gruppo misto". Con nota protocollo n. 458 in data 11/01/2022, si rendeva noto al D.G. Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, che, testualmente, "... la consigliera Maria Muscarà, con nota del 4 gennaio 2022 prot. N. 001, acquisita al protocollo generate in data 5 gennaio 2022, ha comunicato che dal 1° gennaio 2022 ha lasciato il gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle" e ha aderito al gruppo consiliare "Misto"».

Per le finalità cui tende la presente richiesta di parere quanto meno opportuno reputo l'evidenziare che su analoga questione, in ordine a richiesta, prot. n.84 del 19.12.2022, formulata dall'on. Severino Nappi, nella sua qualità di Capo del consiliare Gruppo della "Lega Campania", la Consulta in indirizzo ha rilasciato parere, prot. n.600 del 12.01.2023, in conclusione del quale testualmente si legge



che la norma di cui all'art. 40 dello Statuto Regionale «può essere interpretata con esclusivo riferimento alle risorse economiche (budget del gruppo) attribuite al gruppo consiliare per le spese di funzionamento dello stesso, ed in ragione dell'appartenenza ad esso del singolo Consigliere. Ciò in quanto tra le varie provvidenze spettanti ai consiglieri regionali a vario titolo, per benefici economici vanno intesi unicamente quelli che esso riceve in quanto appartenente a quel gruppo e per il gruppo, ovvero il solo contributo spese funzionamento gruppo (lettera g). In tale categoria non possono ovviamente essere ricompresi i fondi spettanti al Consigliere per la comunicazione, che invece sono destinati allo stesso in ragione dello status acquisito (art. 28, comma 1, Statuto). La Consulta di Garanzia Regionale della Campania, nel rispondere alla richiesta di parere avanzata, ritiene pienamente legittima una interpretazione dell'art. 40 dello Statuto non in contrasto con il principio del divieto di mandato imperativo posto a garanzia del libero esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva e quindi a tutela dell'indipendenza del Consigliere regionale, nella quale certamente deve essere ricompresa la comunicazione alla collettività della propria attività politica ed istituzionale, tanto più importante proprio alla luce del fatto che il Consigliere abbia, nel corso del proprio mandato, cambiato gruppo consiliare di appartenenza. È dunque legittimo che al Consigliere permanga la disponibilità dei fondi concernenti la comunicazione. Ciò anche in considerazione di una interpretazione costituzionalmente orientata dello Statuto regionale che, anche per il futuro, possa porsi a garanzia delle funzioni e dei diritti dei consiglieri».

Orbene, nel riscontro del Dott. Gallipoli, nella predetta qualità, non c'è alcun riferimento a tale parere dalla Consulta rilasciato ben prima della richiesta del 20.03.2023 dell'on. Muscarà; anzi, il Dirigente in questione:

- a) ha dimostrato di manifestare avviso del tutto contrastante rispetto al detto parere;
- b) tanto stranamente, e imperscrutabilmente, però, ha corredato il suo proprio riscontro di rigetto della richiesta dell'on. Muscarà proprio con la copia del parere della Consulta prot.n.600 del 12.01.2023, quasi a voler significare un indirizzo da questa espresso a conforto del rigetto; cosa che palesemente non è dato proprio dedurre.



In considerazione di tutto quanto fin qui esposto, la sottoscritta, nella sopra specificata qualità e per le finalità espresse e comunque agevolmente deducibili, formula

RICHIESTA

alla Consulta in indirizzo di voler, per quanto ancora d'occorrenza necessitasse, esprimere parere circa la conformità, o meno, non solo ai principi dell'ordinamento giuridico da essa esposti nel riportato suo proprio parere (e, in tale caso, a titolo integrativo), ma anche in conferenza di quanto per giuridica conformità, o meno, rispetto al quadro normativo, di cui essa medesima Consulta è tutelante garante, risultasse reputato chiarire in relazione alla sopra descritta dirigenziale nota prot. 0004888/i del 27/03/2023 (e in tale caso con significazione eventualmente anche novativa rispetto al parere già espresso), che, ad avviso della richiedente, è contraddistinta da evidenti criticità.

Distinti saluti

Maria Muscarà